

Il compratore, del tutto in buona fede, intraprendeva il viaggio di ritorno a casa, a bordo del suo VOLKSWAGEN CALIFORNIA.

Utilizzando l'autocaravan a gas, si riproponeva lo strano "borbottare", si avvertiva odore di gas all'interno dell'abitacolo, non solo, il riscaldamento ausiliario non funzionava (la bocchetta dalla quale doveva fuoriuscire aria calda a motore spento era sigillata e rugginosa lasciando presumere la mancanza del relativo sistema), come anche il frigo, un fornello era sprovvisto del relativo serbatoio ad alcool, lo sportello, del quale il venditore aveva assicurato la riparazione, era rimasto difettoso, non era stato riparato neanche il tergicristallo, risultava problematico l'assetto di marcia, in particolare si avvertiva che il veicolo era sbilanciato verso destra, **erano montati pneumatici da neve**, il clacson non funzionava.

29 maggio 2009

Denuncia dei difetti di conformità

Con raccomandata del 29 maggio – **quindi entro il termine di due mesi dal momento in cui il difetto è riscontrato, come prescritto dall'art. 132 codice del consumo** – il compratore denunciava al venditore i difetti riscontrati nell'autocaravan, chiedendo legittimamente gli interventi del caso, atteso il diritto di garanzia.

Altrettanto legittimamente il compratore chiedeva al venditore di provvedere entro un termine congruo di 15 giorni e di sopportare le spese necessarie per le riparazioni e sostituzioni da effettuare sul veicolo, comprese quelle per il trasferimento dell'autocaravan presso la sede del venditore.

Il venditore dava tempestivo riscontro alla segnalazione del cliente, dichiarandosi disponibile a verificare la fondatezza della denuncia, ma nello stesso tempo escludendo – **sulla base di una fantomatica legge** - non solo il diritto del compratore di pretendere gli interventi di riparazione e sostituzione entro un termine congruo, ma anche il proprio obbligo di provvedere alle spese rese necessarie dagli interventi del caso.

ANALISI DEL CASO DI SPECIE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN VIGORE IN MATERIA

Se il venditore ha fatto appello ad una *legge* non meglio specificata, è nostra intenzione chiarire che la normativa applicabile al caso di specie è quella prevista dal D.Lgs. 206/2005, ovvero il codice del consumo, disciplinante – per espressa previsione di legge - i rapporti tra consumatore e professionista.

In particolare richiamando l'art. 3 codice del consumo, si definisce:

- consumatore: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;*

- professionista: *la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.*

È fuori dubbio che il compratore rientri nella categoria consumatore, mentre il venditore al quale si è rivolto per l'acquisto dell'usato, altro non è che il cosiddetto professionista.

Pertanto la questione della garanzia dell'usato reclamata dal compratore nei confronti del venditore deve essere inquadrata nei termini normativi previsti dal codice del consumo, perché è questa la normativa in vigore da applicare al caso di specie.

Congruità del termine

Il venditore nega il diritto del compratore di ottenere le riparazioni e/o sostituzioni necessarie a ripristinare la conformità del veicolo entro il termine congruo di quindici giorni.

L'art. 130 co. 5 codice del consumo stabilisce: *Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.*

A voler interpretare la norma, la cui lettera è già chiara, può precisarsi che il termine entro il quale il venditore deve intervenire non è certo rimesso alla sua discrezionalità. Al contrario, gli interventi dovuti a seguito di una denuncia di difetti di conformità sono da effettuare entro termine congruo e tale congruità va stimata in relazione alle esigenze dell'acquirente, alla natura del bene e allo scopo per cui lo stesso è stato acquistato.

Al riguardo non è difficile immaginare che all'avvicinarsi della stagione estiva, il compratore avesse già progettato vacanze con la sua autocaravan, vacanze pregiudicate dallo stato in cui il veicolo gli è stato consegnato.

Spese a carico del venditore

Il venditore esclude che le spese da sopportare per il trasferimento del veicolo presso la propria sede, al fine di consentire gli interventi, siano a carico del venditore stesso, confondendo peraltro la questione delle spese con quella ulteriore e diversa dei difetti per i quali il compratore ha diritto alla garanzia ex art. 130 codice del consumo.